Cassazione penale sez. I, 28/01/2026, n. 3773

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Relatore

Dott. GRIECO Teresa - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso

proposto da:

Ga.Se. (CUI (Omissis) nato in G il (Omissis)

avverso il decreto del 15/12/2025 del Giudice di pace di Brindisi

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy,

che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 15 dicembre 2025 il Giudice di Pace di Brindisi ha convalidato il trattenimento presso il C.P.R. di Brindisi "Restinco", funzionale all'accompagnamento alla frontiera, disposto nei confronti di Ga.Se. dal Questore di Cosenza.

2. Avverso tale provvedimento Serinq Gaye. per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione.

Sollevata preliminarmente questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabilisce il termine di cinque giorni per la proposizione del ricorso in Cassazione, in quanto eccessivamente breve in violazione degli artt. 24 Cost., 8 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 13 della CEDU, 47 della Carta dell'Unione Europea dei diritti fondamentali, nonché nella parte in cui limita i motivi di ricorso a quelli previsti

dalle lettere a, b, c, dell'art. 606 cod. proc. pen. in violazione degli artt. 3 e 13 Cost., il ricorrente ha articolato sei motivi di censura.

Con il primo motivo eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 D.Lgs. n. 286 del 1998, 18 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 23, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in ragione dell'assenza di attestazione di conformità all'originale nel decreto di espulsione e nell'ordine di trattenimento del Questore notificati al ricorrente.

Con il secondo motivo eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, nonché degli artt. 13 e 14 D.Lgs. n. 286 del 1998, essendo il Giudice di pace incompetente sulla convalida, poiché il ricorrente ha formulato richiesta di protezione internazionale ed è in attesa di convocazione per sostenere l'audizione innanzi alla competente Commissione Territoriale.

Con il terzo motivo eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, degli artt. 5, comma 6, e 19 D.Lgs. n. 286 del 1998, dell'art. 8 CEDU, essendo il ricorrente richiedente asilo, non espellibile in quanto soggetto vulnerabile, vittima di grave sfruttamento lavorativo, con problematiche di alcoldipendenza, legato da relazione affettiva stabile con una cittadina italiana.

Con il quarto motivo eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 14, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 13 Cost., per inosservanza del termine massimo di quarantotto ore per la convalida del trattenimento.

Con il quinto motivo eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998, 13 e 111 Cost, per carenza assoluta di motivazione nel decreto di convalida.

Con il sesto motivo eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 D.Lgs. n. 286 del 1998, nonché degli artt. 13 e 111 Cost., per omesso avviso dell'udienza di convalida al difensore fiducia.

3. Il 23 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nei motivi di ricorso e ribadendo l'interesse alla decisione, nonostante la dimissione dal C.P.R. in data 23 dicembre 2025, in conseguenza della convocazione per l'audizione innanzi alla competente Commissione Territoriale ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale avanzata l'8 aprile 2019.

4. Il 27 gennaio 2026 si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Interno - Questura di Cosenza, insistendo per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al quinto motivo.

2. Deve, preliminarmente, osservarsi che l'avvenuta dimissione del ricorrente dal C.P.R., in conseguenza dell'accertata pendenza del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, non esclude il dedotto interesse all'accertamento dell'illegittimità del trattenimento sia per il diritto al risarcimento derivante dall'illegittima privazione della libertà personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel nostro territorio (cfr. Sez. 6-1 civ., n. 17407 del 30/07/2014, Rv. 632264 - 01; conforme Sez. 2 civ., n. 18322 del 03/09/2020, Rv. 659102 - 01; v. anche, nella giurisprudenza di questa Sezione, n. 16399 del 28/04/2025, E., Rv. 287887 - 01, in tema di interesse al ricorso avverso il provvedimento di convalida di trattenimento a fronte dell'esecuzione del rimpatrio rispetto alla quale il trattenimento era funzionale).

3. Tanto premesso, con il quinto motivo di ricorso il trattenuto ha eccepito carenza assoluta di motivazione nel decreto di convalida.

Come è stato più volte precisato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga

della Corte d'Appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"iter" logico seguito dal giudice (v. Sez. I n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv 287362 - 03).

Ora, nel caso in esame può parlarsi di mera apparenza di motivazione tale da determinare la nullità della decisione.

Il Giudice di pace si è limitato ad affermare assertivamente "la sussistenza dei termini e dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 5-bis del D.Lgs. 286/98".

Si è evidentemente in presenza di una motivazione fondata su una mera clausola di stile, che non fornisce alcuna indicazione sul percorso argomentativo seguito e sugli elementi utilizzati per decidere.

L'omessa articolazione a verbale di specifiche censure da parte del difensore d'ufficio non esentava il Giudice da una motivazione che, per quanto sintetica, desse conto delle verifiche effettuate e delle valutazioni a fondamento della disposta convalida.

2. Vanno, di contro, disattese le ulteriori doglianze articolate in ricorso.

3. Quanto alle censure di incostituzionalità deve condividersi la conclusione di questa Sezione, secondo cui, in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la riduzione a cinque giorni del termine per proporre, dinanzi alle Sezioni penali della Corte, ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di convalida o di proroga, così come la limitazione dei motivi proponibili a quelli di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen., costituiscono espressione di una scelta del legislatore in materia processuale che si caratterizza per la più ampia discrezionalità, non ravvisandosi, in essa, profili di manifesta irragionevolezza e arbitrarietà (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 01).

Del resto, la parte ricorrente non puntualizza sotto quale profilo si sarebbe in concreto prodotta la prospettata lesione delle garanzie difensive, avendo entro il termine di legge presentato un ricorso analiticamente argomentato con una completa esposizione delle tesi difensive.

4. Inammissibili sono il primo e il terzo motivo di ricorso, afferendo a eccezioni e questioni non prospettate al giudice di merito.

Deve, in proposito, richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in relazione all'art. 22, comma 2, legge n. 69 del 2005, secondo la quale non è ammissibile la deduzione di questioni, non rilevabili d'ufficio, non dedotte dinanzi alla Corte d'Appello, giacché la previsione del ricorso per Cassazione anche per il merito, prevista dall'art. 22, comma 2, cit., attribuisce a questa Corte la verifica anche degli apprezzamenti operati dal giudice di merito, ma non conferisce alla stessa poteri sostitutivi e integrativi (Sez. 6, n. 47071 del 04/12/2009, Lefter, Rv. 245456; Sez. 6, n. 24540 del 04/06/2015, Antonov, Rv. 264171).

5. Il secondo motivo è infondato.

La convalida non aveva ad oggetto il trattenimento disposto dal questore nei confronti dello straniero richiedente asilo ai sensi degli artt. 6,6-bis e 6-ter D.Lgs. n. 142 del 2015, che è attribuita alla competenza esclusiva della corte di appello ex art. 5-bis, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, ma il trattenimento disposto dal Questore a fini espulsivi ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998, la cui convalida è attribuita alla cognizione del giudice di pace.

Lo stesso ricorrente ammette di essere stato destinatario, in data 26 giugno 2019, di rigetto di richiesta di protezione internazionale per irreperibilità del richiedente asilo, salvo prospettare di aver successivamente

chiesto l'audizione ai fini della decisione sulla domanda di protezione internazionale e di essere in attesa di convocazione.

5. Infondato è il quarto motivo.

L'art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, stabilisce che "Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento", mentre il successivo comma 4 prevede che "Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive". Si tratta di termine, quest'ultimo, avente natura perentoria, poiché la stessa norma stabilisce che "Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione".

Questa Corte ha già chiarito che "la decisione di convalida del trattenimento o della proroga produce un effetto dispositivo duplice che la rende assimilabile all'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 391 cod. proc. pen. e, al contempo, all'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale" (Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, I., Rv. 287568 -02).

Nel caso in esame il provvedimento questorile è stato trasmesso al Giudice di pace alle ore 10:47 del 13 dicembre 2015, l'udienza di convalida è iniziata alle ore 10:25 del 13 dicembre 2015, mentre non risulta l'orario di chiusura, tanto meno è indicato nel provvedimento l'orario di emissione.

Va detto nondimeno che dal verbale si arguisce come la decisione sia intervenuta in esito all'udienza di convalida senza soluzione di continuità.

Il provvedimento di convalida era notificato al trattenuto alle 10.50 del 15 dicembre 2025 a cura del personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi presso il C.P.R. di Restinco: il che consente di inferire che l'emissione fosse avvenuta entro la scadenza (alle ore 10:47) del termine di quarantotto ore, dovendo la notifica essere preceduta dagli occorrenti adempimenti di cancelleria e dalla trasmissione dell'atto all'organo notificatore.

In ogni caso l'assimilazione del procedimento di convalida del trattenimento alla convalida dell'arresto e del fermo consente di applicare il principio giurisprudenziale, reiteratamente affermato in tale ultima materia, secondo cui "in tema di convalida del fermo disposto dalla polizia giudiziaria, il termine di quarantotto ore imposto dalla legge per gli adempimenti del giudice fa riferimento soltanto alla fissazione e al momento di inizio dell'udienza di convalida e non anche al momento in cui è emessa la decisione, che può quindi essere adottata successivamente, purché intervenga a chiusura dell'udienza senza soluzione di continuità" (Sez. 2, n. 54415 del 13/06/2018. C., Rv. 274249 - 01).

Nella medesima direzione la giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte ha già affermato, in materia di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, che il termine di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento in cancelleria, entro il quale il giudice deve provvedere, è rispettato se, entro tale termine, venga fissata ed abbia concreto inizio l'udienza di convalida, sempreché la decisione, ancorché adottata successivamente, sia intervenuta a conclusione dell'udienza senza soluzione di continuità (Sez. 1 civ., n. 5715 del 29/02/2008).

Lo stesso principio è stato ribadito per la convalida del trattenimento da Sez. 1 civ., n. 31484 del 25/09/2024, dep. 2025, secondo cui, essendo la convalida del trattenimento adottata all'esito di un procedimento camerale, regolato dall'art. 737 cod. proc. civ., connotato dalla libertà delle forme per la parte non espressamente disciplinata dall'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998, la statuizione sulla convalida può essere assunta in udienza con provvedimento inserito nel processo verbale o anche dopo l'udienza con decreto riservato e successivamente depositato e comunicato; ciò che rileva, ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore, è che l'udienza di convalida sia fissata prima del decorso delle quarantotto ore e che il provvedimento di convalida sia adottato senza soluzione di continuità rispetto all'udienza che si è celebrata.

6. Infondato è infine il sesto motivo di ricorso.

Nell'udienza di convalida del trattenimento il ricorrente è stato assistito da difensore d'ufficio, non risultando alcuna nomina fiduciaria antecedente a quella formulato nella stessa udienza.

7. Il provvedimento impugnato deve, in conclusione, essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Brindisi, che procederà a colmare la ritenuta lacuna motivazionale.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Brindisi.

In caso diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 193/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2026.